



# COMUNE DI SAN POSSIDONIO

PROVINCIA DI MODENA  
P.zza Andreoli n° 1  
41039 San Possidonio  
Tel 0535/417911 fax 0535/417955  
[www.comune.sanpossidonio.mo.it](http://www.comune.sanpossidonio.mo.it)

Prot.3578

San Possidonio li 6 agosto 2012

## ORDINANZA n. 1197

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 DEL D.LGS.267/2000

**OGGETTO** : collocazione strutture produttive provvisorie – S.P.P.- sul territorio comunale.

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

1. che in data 20/5/2012 si è verificato un sisma che ha interessato anche il territorio del Comune di San Possidonio;
2. che il Consiglio dei Ministri con Deliberazione del 22 maggio 2012 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;
3. che in data 29 maggio 2012 si è verificato una nuova scossa tellurica di magnitudo 5.8 con epicentro vicino al territorio comunale di San Possidonio, che ha provocato ingenti danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune stesso;
4. che il Consiglio dei Ministri con Deliberazione del 30 maggio 2012 ha dichiarato di nuovo lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Reggio Emilia, Rovigo, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 29 maggio 2012;

#### DEFINITO che in conseguenza del sisma :

- i maggiori danni sono stati rilevati negli edifici di vecchia datazione, quindi nel centro storico del paese, nelle zone produttive artigiane – industriali, e nelle aree agricole, dove il sistema costruttivo dei capannoni prefabbricati, e dei vecchi edifici rurali agricoli è entrato profondamente in crisi e non ha retto l'urto del sisma;
- in conseguenza dell'azione sismica, e dei collegati danni provocati agli edifici esistenti, molte attività artigianali ed agricole sono state costrette a lasciare i locali di esercizio in quanto gli stessi dichiarati inagibili;
- a seguito della dichiarazione di inagibilità dei locali le attività hanno dovuto sospendere il loro lavoro con conseguenti problematiche sia dal punto di vista del servizio alla cittadinanza, sia dal punto di vista occupazionale ( sospensione posti di lavoro) a seguito della cessazione attività;

**RILEVATO** che una parte dei locali utilizzati per le attività artigianali ed agricole risulta inagibile a seguito del sisma e risulta necessario individuare possibilità alternativa di sistemazione produttiva provvisoria;

#### RAVVISATA la necessità:

- di incontrare le esigenze degli operatori economici presenti sul territorio comunale, in particolare agricoltori ed artigiani, in merito al bisogno di riprendere rapidamente le interrotte attività, e quindi produrre di nuovo servizi, occupazione, reddito, con i conseguenti e collegati benefici per il tessuto economico e sociale locale;
- di dover aiutare ed incentivare la ripresa delle attività artigianali ed agricole sul territorio

comunale alla luce delle difficoltà economiche e produttive già esistenti, ma soprattutto collegate al sisma, e quindi consentire l'inserimento di strutture provvisorie al fine di riattivare e proseguire l'esercizio delle attività economiche sospese temporaneamente;

RITENUTO opportuno favorire il mantenimento della collocazione delle strutture temporanee in prossimità delle attività agricole ed artigianali esistenti al fine di favorirne la custodia e l'eventuale uso di ambienti parzialmente agibili, oltre a ridurre le esigenze di assistenza ;

RITENUTO di dover provvedere al perseguimento di tali obiettivi, prevedendo anche in forma derogatoria, specifiche modalità di insediamento;

DATO ATTO che finalità del presente provvedimento è di consentire l'insediamento di spazi di emergenza nelle vicinanze dell'attività agricola o artigianale resa inagibile dal sisma, evitando in ogni caso la formazione di aggregazioni che per dimensioni e durata risultino incompatibili con il corretto sviluppo urbanistico del territorio;

DATO ATTO inoltre che la presente ordinanza si prefigge di contrastare ogni forma di speculazione che possa derivare dalle esigenze di collocazione delle attività colpite dagli effetti del sisma;

VISTO il vigente piano comunale di protezione civile;

VISTI

- l'articolo 15 della legge 24.2.1992, n. 225
- l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

## ORDINA

**è autorizzata su tutto il territorio comunale, secondo le disposizione sotto riportate, la collocazione di strutture produttive provvisorie (S.P.P.), a servizio delle aziende agricole ed attività artigianali esistenti sul territorio comunale alla data del sisma, nelle aree a destinazione agricola o produttiva di pertinenza delle attività in cui i locali sono stati dichiarati non agibili.**

## AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Responsabile del procedimento : Settore Tecnico Comunale geom. Adamo Pulga ;

## DISPONE

1) che copia della presente ordinanza sia :

\* pubblicata all'Albo del Comune;

\* trasmessa, per gli adempimenti di competenza ;

- al Centro di Coordinamento delle funzioni tecniche per la provincia di Modena di Marzaglia;

- al Comando Polizia Municipale Unione Comuni Area Nord;

- alla Prefettura di Modena;

2) quali incaricati dell'attuazione e rispetto della presente ordinanza, il Comando di Polizia Municipale, il Settore Tecnico Comunale e le forze dell'Ordine.

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE

**1.** l'autorizzazione alla realizzazione di strutture produttive provvisorie ( di seguito individuate con l'acronimo S.P.P. ) è limitata alle aziende agricole ed attività artigianali avente sede nel comune di San Possidonio alla data del 20/05/2012, le cui strutture produttive siano state dichiarate **INAGIBILI, o parzialmente non** con ordinanza sindacale; le S.P.P. non possono essere cedute in uso ad alcun titolo a terzi diversi dal titolare della azienda autorizzata alla collocazione;

**2.** per S.P.P. si intendono tensostrutture, strutture intelaiate in metallo, hangar, prefabbricati metallici (container), pagode, capannoni in strutture modulari smontabili, strutture ad arco, ecc...., dotate di certificazione antisismica, dimensionati in relazione alle strette necessità della azienda agricola o della attività artigianale con i seguenti limiti:

**a) azienda agricola :** secondo necessità aziendale con una superficie non superiore alla struttura dichiarata inagibile.

La presenza delle azienda agricola deve essere comprovata da certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e presenza di partiva iva collegata alla attività ed indirizzo culturale praticato nella azienda agricola;

**b) attività artigianali :** massimo mq. 60 per ogni ditta , corrispondente a una unità produttiva dotata di partita iva;

**3.** le S.P.P. dovranno essere dotate di allacciamento, qualora richiesto dalle norme igienico sanitarie, idrico, fognario e alla fornitura di energia elettrica, e dotate di tutti gli accorgimenti tecnologici necessari al rispetto delle norme igienico, sanitarie, ambientali, al fine di tutelare il rispetto della normativa vigente e dei terzi confinanti;

**4.** le S.P.P. debbono essere collocate all'interno della area di pertinenza della attività dichiarata inagibile, o parzialmente inagibile, a sufficiente distanza di sicurezza dal fabbricato per evitare rischi alle persone in caso di crollo, e nel rispetto delle distanze minime dai confini previsti dal codice civile (3 metri, con eccezione della distanza dalle strade di cui al punto successivo), fatta salva la facoltà di collocazione a confine di strutture gemelle, previo accordo scritto tra i proprietari confinanti. Il rispetto delle distanze dai confini di zona, o dalle strade potrà essere derogato dell'amministrazione comunale, esaminato il caso specifico e le problematiche locali collegate.

**5.** la collocazione di S.P.P. non è soggetta a diritti di istruttoria e a oneri di urbanizzazione di qualunque tipo;

**6.** la collocazione delle strutture produttive temporanee all'interno della unità aziendali potrà avvenire alle seguenti condizioni :

- l'immobile ad uso agricolo ( stalla, fienili, deposito e ricovero attrezzature, allevamenti ecc..) o ad uso artigianale ( laboratorio, deposito, magazzino collegato alla attività ) deve essere stato dichiarato INAGIBILE, o parzialmente inagibile, o privo del certificato di agibilità sismica, mediante scheda Aedes o certificazione da parte di tecnico libero professionista ( per i capannoni prefabbricati);

- l'autorizzazione per la realizzazione delle strutture provvisorie è a carattere temporaneo e dovrà rispettare i seguenti termini :

a) il proprietario dell'immobile dichiarato non agibile deve presentare allo Sportello Unico Edilizia apposita comunicazione come precisato al successivo punto 7.

b) entro **180** giorni dalla presentazione della comunicazione di collocazione della struttura produttiva provvisoria, dovrà essere **PRESENTATO** specifico titolo edilizio abilitativo per la esecuzione dei lavori di ripristino dell'immobile artigianale o agricolo dichiarato inagibile, o in alternativa, qualora lo stesso non sia recuperabile, istanza per la costruzione di nuova struttura edilizia;

**7.** l'autorizzazione si intende revocata per le singole S.P.P. al momento in cui la unità produttiva oggetto di ripristino o nuova costruzione risulterà agibile; in tal caso la S.P.P. dovrà essere rimossa entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di ripristino dell'agibilità, salvo quanto previsto dal successivo punto 11;

**8.** la collocazione delle singole S.P.P. avviene mediante comunicazione allo Sportello Unico Edilizia, con allegate:

**a.** una relazione asseverata ai sensi dell'art.481 del C.P.P., resa ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, con il quale il tecnico abilitato progettista dichiara:

- l'impossibilità di potere utilizzare la struttura edilizia in cui è contenuta l'attività, precisando le caratteristiche di non agibilità della struttura produttiva agricola o artigianale, e la necessità di una struttura temporanea al fine di non interrompere l'attività lavorativa o il processo aziendale;

- la conformità strutturale, alle norme sismiche, impiantistica, igienico, sanitaria ambientale del manufatto e della attività, oltre alla corretta collocazione del manufatto rispetto ai rischi di crollo e delle distanze minime dai confini previste dal codice civile;

**b.** una planimetria con la ubicazione del fabbricato rispetto ai confini di proprietà;

**c.** elaborato architettonico : pianta sezione prospetto, riportante le esatte dimensioni della struttura temporanea ;di massima relativa alla collocazione della S.P.P.;

**d.** l'eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dai proprietari confinanti per la collocazione di strutture gemelle a confine;

**e.** atto unilaterale d'obbligo, reso sotto forma di atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con il quale la proprietà si impegna a rimuovere la S.P.P. entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di ripristino dell'agibilità, salvo quanto previsto dal successivo punto 11;

**9.** qualora a seguito di successivo controllo, non risultassero rispettati i vincoli sopra richiamati, verrà disposta l'immediata rimozione del manufatto, con spese a carico del proprietario;

**10.** le autorizzazione di cui alla presente ordinanza hanno efficacia a decorrere dall'undicesimo giorno dalla sua presentazione e fino al riacquisto dell'agibilità e comunque per un periodo non superiore ad **anni 2** salvo deroghe motivate; entro il termine di 10 giorni dalla presentazione, il responsabile del procedimento può disporre la sospensione della procedura; il silenzio assenso non inibisce la possibilità per l'amministrazione di disporre la rimozione del manufatto in caso di violazione o elusione dei vincoli di cui alla presente ordinanza;

**11.** l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza ha carattere di emergenza, pertanto i S.P.P. collocati in sua applicazione non sono successivamente sanabili in deroga alle ordinarie previsioni urbanistiche; potranno invece essere regolarizzate se conformi alle vigenti norme urbanistiche e edilizie ordinarie;

**12.** le trasgressioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione da 500 a 1000 euro e con l'immediata rimozione, a carico del trasgressore, del manufatto illegittimamente collocato.

San Possidonio lì 6 agosto 2012

**F.to**  
**IL SINDACO**  
**ACCORSI RUDI**